

**REGOLAMENTO DELL' ALBO DEI REVISORI PER
LE VERIFICHE *EX POST* E LA
CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO**

* *APPROVAZIONE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19/11/2024*



SOMMARIO

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2 - STRUTTURA DELL'ALBO DEGLI ISPETTORI PER LE VERIFICHE <i>EX POST</i> E LA CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO	4
ARTICOLO 3 - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI REVISORI PER LE VERIFICHE <i>EX POST</i> E LA CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO	4
ARTICOLO 4 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI REVISORI PER LE VERIFICHE <i>EX POST</i> E LA CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO	4
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI REVISORI PER LE VERIFICHE <i>EX POST</i> E LA CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO	9
ARTICOLO 6 - VERIFICHE	9
ARTICOLO 7 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI REVISORI PER LE VERIFICHE <i>EX POST</i> E LA CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO	10
ARTICOLO 8 - COMUNICAZIONI	12
ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	13
ARTICOLO 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ARTICOLO 12 - PUBBLICITÀ	15
ARTICOLO 13 - GARANZIE E MANLEVA	15
ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO	16

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il regolamento dell'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione/qualificazione dei revisori, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, indipendenza, trasparenza, territorialità e rotazione.

L'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto è utilizzato nella fattispecie di controlli disposti da Fondolavoro successivamente alla rendicontazione dei piani formativi ammessi a finanziamento, realizzati dagli enti attuatori/beneficiari.

L'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto è, più precisamente, utilizzato da Fondolavoro con lo scopo di implementare criteri di selezione/qualificazione certi e trasparenti dei soggetti (persone fisiche/giuridiche) da incaricare per l'esecuzione dei controlli aventi ad oggetto le spese sostenute e documentate nonché le procedure applicate per la realizzazione delle attività formative. L'albo ha, pertanto, lo scopo di definire un elenco di revisori potenziali assegnatari di incarichi concernenti attività di controllo e verifica, per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati i requisiti prescritti dal presente regolamento, in particolare la completa indipendenza dagli enti attuatori/beneficiari di Fondolavoro.

La selezione/qualificazione dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto è effettuata, senza eccezione alcuna, in conformità con le disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 2 – STRUTTURA DELL'ALBO DEGLI ISPETTORI PER LE VERIFICHE EX POST E LA CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO

L'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro è strutturato in una sezione unica, indipendentemente dal genere, età anagrafica, anzianità professionale, domicilio/residenza dei soggetti accreditati.

ARTICOLO 3 – REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI REVISORI PER LE VERIFICHE EX POST E LA CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO

Possono presentare istanza di iscrizione all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro i soggetti (persone fisiche/giuridiche) in possesso dei seguenti requisiti:

- regolare iscrizione da almeno cinque anni solari (alla data di presentazione della domanda) nella sezione A del registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e normativa collegata, non trovandosi in nessuna condizione di sospensione.

Ai fini dell'accreditamento all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto, i candidati devono produrre apposita documentazione attestante il possesso dei requisiti espressamente richiesti.

Fondolavoro si riserva di modificare, in qualunque momento, i requisiti soggettivi richiesti per l'accreditamento all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto, in funzione delle mutate o nuove esigenze *medio tempore* intervenute.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ D'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI REVISORI PER LE VERIFICHE EX POST E LA CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO

I soggetti (persone fisiche/giuridiche) interessati e in possesso dei requisiti richiesti possono presentare, nelle sessioni

espressamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro, istanza d'iscrizione e accreditarsi all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro.

L'istanza d'iscrizione viene predisposta esclusivamente tramite funzione applicativa informatica disponibile nel sito *web* di Fondolavoro all'indirizzo **<https://fondolavoro.it>**, che consente di generare il modulo di domanda in formato editabile, da sottoscrivere con firma digitale a cura del soggetto richiedente e inoltrare, in formato PDF (Portable Document Format), all'indirizzo di posta elettronica certificata **fondolavoro@legalmail.it**, allegando i documenti specificamente richiesti, anch'essi in formato PDF (Portable Document Format), i quali comprendono:

- nella fattispecie di persona fisica:
 - a) copia di un documento di riconoscimento valido;
 - b) copia della tessera sanitaria con il codice fiscale;
 - c) *curriculum vitae* aggiornato;
 - d) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali resa ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 e normativa collegata, sottoscritta con firma digitale;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta con firma digitale, attestante:
 - o la regolare iscrizione da almeno cinque anni solari (alla data di presentazione della domanda) nella sezione A del registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e normativa collegata e l'insussistenza di condizioni di sospensione;
 - o l'assenza di sentenza penale di condanna passata in giudicato ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari nonché l'assenza di procedimenti pendenti che impediscano la costituzione di rapporti con la Pubblica Amministrazione

- ovvero l'assenza di condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- o il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, come codificati dalla legge;
 - o l'impegno a osservare i principi di indipendenza e insussistenza di conflitti di interesse, come previsto dal modello di organizzazione e gestione e codice etico di Fondolavoro, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001 e normativa collegata;
 - o l'impegno a comunicare tempestivamente a Fondolavoro tutte le variazioni *medio tempore* intervenute, concernenti i requisiti soggettivi richiesti dalla procedura di accreditamento all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto;
- nella fattispecie di persona giuridica:
- a) visura camerale aggiornata, rilasciata in data non antecedente a sei mesi di calendario (alla data di presentazione della domanda)
 - b) copia di un documento di riconoscimento valido del rappresentante legale;
 - c) copia della tessera sanitaria con il codice fiscale del rappresentante legale;
 - d) documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
 - e) *curriculum* societario aggiornato;
 - f) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali resa ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 e normativa collegata, sottoscritta con firma digitale;
 - g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta con firma digitale del rappresentante legale, attestante:
 - o la regolare iscrizione da almeno cinque anni solari (alla data di presentazione della domanda) nella sezione A del registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e normativa collegata e l'insussistenza di condizioni di sospensione;

- o per tutti i componenti dell'organo amministrativo, l'assenza di sentenza penale di condanna passata in giudicato ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari nonché l'assenza di procedimenti pendenti che impediscano la costituzione di rapporti con la Pubblica Amministrazione ovvero l'assenza di condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- o per tutti i componenti dell'organo amministrativo, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, come codificati dalla legge;
- o l'impegno a osservare i principi di indipendenza e insussistenza di conflitti di interesse, come previsto dal modello di organizzazione e gestione e codice etico di Fondolavoro, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001 e normativa collegata;
- o l'insussistenza di stati di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o concordato preventivo e qualsiasi altra situazione equiparabile ovvero di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, con riferimento agli ultimi cinque anni solari (alla data di presentazione della domanda);
- o l'impegno a comunicare tempestivamente a Fondolavoro tutte le variazioni *medio tempore* intervenute, concernenti i requisiti soggettivi richiesti dalla procedura di accreditamento all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto.

Al revisore sono richiesti i dati necessari per poter creare il proprio profilo (*account*) informatico. Una volta effettuata la registrazione, il revisore verrà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione, compilando tutti i campi obbligatori.

Per ovviare all'eventuale smarrimento delle credenziali di accesso

al sistema informatico, nella sezione del sito *web* di Fondolavoro dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico delle credenziali medesime.

Qualora, l'istruttoria dell'istanza d'iscrizione all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro evidenziasse carenze e/o difformità documentali, essa non potrà essere perfezionata, significando che all'interessato saranno segnalate, a mezzo posta elettronica certificata, tutte le anomalie riscontrate.

Non saranno prese in considerazione istanze d'iscrizione all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro presentate con modalità difformi da quelle prescritte dal presente regolamento. Ogni domanda d'iscrizione inoltrata in altro modo verrà rigettata d'ufficio, senza darne comunicazione al soggetto richiedente.

Fondolavoro non assume alcuna responsabilità per il mancato invio di documenti ovvero per l'invio di documenti non conformi, in conseguenza di disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. È compito precipuo dell'interessato leggere con attenzione e seguire le indicazioni fornite dal sistema informatico durante la compilazione dell'istanza.

L'iscrizione all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro viene disposta, in assenza di elementi ostativi, con delibera del Consiglio di Amministrazione. L'iscrizione è formalmente notificata al revisore, al proprio recapito di posta elettronica certificata, con evidenza della data e numero di accreditamento, significando che essa decorre e ha efficacia dalla data di tale comunicazione. L'iscrizione viene contestualmente pubblicata nell'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro.

**ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI REVISORI PER LE VERIFICHE
EX POST E LA CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO**

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro, ciascun revisore è tenuto a effettuare annualmente, entro trenta giorni di calendario antecedenti la scadenza a decorrere dalla data di notifica dell'accreditamento, con comunicazione da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata al recapito **fondolavoro@legalmail.it**, la conferma della sussistenza dei requisiti richiesti.

I revisori che non provvedono alla conferma della sussistenza dei requisiti richiesti, entro i termini temporali anzidetti, sono sospesi d'ufficio per un periodo di sessanta giorni di calendario successivi alla data di scadenza annuale. Decorso inutilmente detto termine temporale, viene disposta la formale cancellazione con delibera del Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro, significando che, in tal caso, i revisori, se interessati e in possesso dei requisiti richiesti, possono proporre nuova istanza d'iscrizione.

Ciascun soggetto iscritto all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro è, inoltre, tenuto ad aggiornare tempestivamente il proprio profilo (*account*) informatico, in conseguenza di variazioni *medio tempore* intervenute che comportino modifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Ricorrendo tale fattispecie, viene disposto l'aggiornamento d'ufficio dell'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto.

Al revisore viene formalmente notificata, a mezzo posta elettronica certificata, la conferma dell'iscrizione all'albo ovvero la sospensione o cancellazione.

ARTICOLO 6 – VERIFICHE

Fondolavoro si riserva di effettuare periodicamente, a proprio insindacabile giudizio, verifiche a campione sui soggetti (persone fisiche/giuridiche) accreditati all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto, al fine di accertare la permanenza dei requisiti dichiarati.

Il revisore, nei cui confronti detta verifica dovesse restituire esito negativo, viene cancellato dall'albo dei fornitori di Fondolavoro, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 7 del presente regolamento, con le ulteriori conseguenze di legge, sotto il profilo civile e penale, derivanti dall'eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci.

ARTICOLO 7 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI REVISORI PER LE VERIFICHE *EX POST* E LA CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO

I revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto, fermo restando quanto espressamente previsto dal precedente art. 5, rimangono iscritti all'albo di Fondolavoro sino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro è disposta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche in esito alle verifiche di cui al precedente art. 6, nei seguenti casi:

- carenza sopravvenuta dei requisiti soggettivi richiesti, di cui al precedente art. 3 ovvero falsa dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti medesimi;
- mancato aggiornamento del proprio profilo (*account*) informatico in conseguenza di variazioni *medio tempore* intervenute che comportino modifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione ovvero mancata conferma della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione, nei tempi e nei modi di cui al precedente art. 5;

- grave negligenza e/o malafede nei confronti di Fondolavoro, nell'esecuzione degli incarichi eventualmente conferiti.

Fondolavoro comunica al revisore, entro quindici giorni di calendario successivi alla delibera del Consiglio di Amministrazione che dispone la cancellazione, a mezzo posta elettronica certificata, l'esito del procedimento con l'indicazione sintetica delle motivazioni. Eventuali controdeduzioni del revisore devono inderogabilmente pervenire a Fondolavoro, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo **fondolavoro@legalmail.it**, entro quindici giorni di calendario successivi alla data di notifica del provvedimento di cancellazione. Fondolavoro, decorsi trenta giorni di calendario dal ricevimento delle eventuali controdeduzioni da parte del revisore, si pronuncia definitivamente in merito alla cancellazione.

La cancellazione dall'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro può, altresì, essere disposta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in caso di commissione di reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e normativa collegata, anche in relazione a rapporti con soggetti terzi, accertati con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità del revisore o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 CPP nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del revisore, per reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e normativa collegata, deve esserne data tempestiva comunicazione a Fondolavoro, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo **fondolavoro@legalmail.it**.

La cancellazione dall'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro può, infine,

essere disposta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su espressa istanza del revisore iscritto.

ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti all'iscrizione all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro, come anche le comunicazioni relative a eventuali incarichi *medio tempore* conferiti, sono recapitate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal revisore in sede d'iscrizione ovvero a mezzo sistema informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), nell'area riservata del sito web all'indirizzo **<https://sofia3.fondolavoro.it>**, accedendo con le credenziali (username e password) comunicate da Fondolavoro.

ARTICOLO 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e normativa collegata, si informa che il titolare del trattamento è Fondolavoro, con sede legale nel comune di Roma alla Via Angelo Bagnoni n.78, indirizzo di posta elettronica ordinaria **info@fondolavoro.it**, indirizzo di posta elettronica certificata **fondolavoro@legalmail.it**, che ha provveduto a nominare un responsabile per la protezione dei dati (RPD) contattabile al recapito di posta elettronica ordinaria **rpd@fondolavoro.it**.

Si ricorda che il trattamento dei dati e informazioni personali cosiddetti identificativi, che sono comunicati dal revisore, è necessario per la corretta gestione dell'iscrizione all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro e per tutti gli adempimenti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6. par. 1, lett. b), c), e) del Regolamento UE n. 2016/679 e, pertanto, non necessita di consenso.

I dati vengono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con

la massima riservatezza, essendo registrati e conservati in archivi informatici e cartacei, nel rispetto dei criteri di sicurezza previsti dalla legge e in conformità con gli obblighi di conservazione dei documenti previsti dalla normativa vigente.

I dati non sono soggetti a diffusione, salvo la pubblicazione dei dati obbligatori per legge, da indicare nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web di Fondolavoro all'indirizzo <https://fondolavoro.it>.

Il soggetto (persona fisica/giuridica) iscritto all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro ha diritto, in qualsiasi momento, di accedere ai propri dati, consultare o far rettificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni, opporsi al loro trattamento, chiederne la limitazione o cancellazione.

Ogni soggetto (persona fisica/giuridica) accreditato all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro, nella qualità di interessato, ha diritto di proporre reclamo alla "Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali", giuste disposizioni di cui all'art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679 e normativa collegata.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Fondolavoro ha aderito alle prescrizioni imposte dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e normativa collegata, dotandosi di un proprio modello di organizzazione e gestione che comprende il codice etico.

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa, in sede penale, delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nel caso di commissione di talune tipologie di reati. Fondolavoro intende fattivamente perseguire la rigorosa applicazione, da parte di tutti i soggetti interessati, dei principi espressi nel proprio codice etico, in quanto elemento essenziale per il corretto

esercizio delle attività statutarie. Il codice etico si applica anche ai revisori per le verifiche *in itinere* e la certificazione del rendiconto ed è disponibile, su supporto cartaceo, presso la sede legale di Fondolavoro ovvero, in formato digitale, nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web all'indirizzo **<https://fondolavoro.it>**.

Pertanto, ciascun revisore, con l'iscrizione all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro, dichiara, con assunzione delle pertinenti responsabilità civili e penali:

- di essere a conoscenza del fatto che Fondolavoro ha predisposto e adottato un proprio codice etico;
- di aver preso visione del codice etico di Fondolavoro e avere consapevolezza delle linee di condotta con cui devono conformarsi tutti i soggetti che, a vario titolo, collaborano con Fondolavoro medesimo.

A tal fine, è stato istituito l'organismo di vigilanza preposto ad accertare il rispetto puntuale del codice etico nonché eventuali violazioni (reali o presunte) del modello di organizzazione/gestione nonché acquisire informazione e notizie attinenti all'attuazione del modello di organizzazione/gestione medesimo.

Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 24/2023 e normativa collegata, Fondolavoro ha provveduto a implementare un proprio servizio di segnalazione (*whistleblowing*) delle violazioni ovvero comportamenti, atti e omissioni lesivi dell'interesse pubblico/privato. Il servizio è gestito a mezzo funzione applicativa informatica disponibile nel sito web all'indirizzo **<https://fondolavoro.it>**.

ARTICOLO 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I soggetti (persone fisiche/giuridiche) iscritti all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del

rendiconto di Fondolavoro sono tenuti a rispettare quanto espressamente disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e normativa collegata, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli eventuali conferimenti di incarichi.

ARTICOLO 12 - PUBBLICITÀ

L'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro è pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito *web* all'indirizzo **<https://fondolavoro.it>**.

ARTICOLO 13 - GARANZIE E MANLEVA

Il soggetto (persona fisica/giuridica) iscritto all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro detiene la titolarità esclusiva del profilo informatico abilitato sul sistema informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato) disponibile all'indirizzo *web* **<https://sofia3.fondolavoro.it>**, le cui credenziali di accesso (*username* e *password*) sono strettamente riservate, essendone vietata ogni divulgazione o trasferimento a terzi. Qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da uso improprio delle credenziali medesime rimane a totale carico del revisore.

Fondolavoro non è, in nessun caso, ritenuto responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire i soggetti accreditati all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto o eventuali terzi, in conseguenza dell'accesso al profilo (*account*) informatico abilitato sul sistema informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato) disponibile all'indirizzo *web* **<https://sofia3.fondolavoro.it>**.

I soggetti iscritti all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto s'impegnano a manlevare e

tenere indenne Fondolavoro, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate a Fondolavoro stesso e/o a terzi, a causa di violazioni delle procedure e/o di uso scorretto o improprio del profilo (account) informatico abilitato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web all'indirizzo <https://fondolavoro.it> e/o di violazioni della normativa vigente. Ricorrendo le fattispecie predette, Fondolavoro si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine eventualmente subiti.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore in data 01/01/2025. I soggetti (persone fisiche/giuridiche) iscritti all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di Fondolavoro alla data anzidetta sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 3, entro il 31/03/2025, a pena di cancellazione.

Fondolavoro si riserva di modificare/integrare/revocare il presente regolamento, a insindacabile giudizio, sulla base delle proprie esigenze amministrative/organizzative.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.